



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo per l'iscrizione nelle graduatorie dei diplomati di coloro che sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore conseguiti nella Repubblica Argentina corredati da relativa dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica italiana che certifica la maturità ottenuta consentendo l'accesso a qualsiasi università (Istanza d'Arengo n.31 del 2 aprile 2017)

Estratto del processo verbale della seduta del 16 maggio 2018
della I Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI GUERRINO ZANOTTI, IN
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO,
LAVORO E COOPERAZIONE E TELECOMUNICAZIONI
ANDREA ZAFFERANI

"Riportiamo il riferimento giunto dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro, Dott. Loris Francini

"In riferimento all'esito dell'istanza d'Arengo n.31 del 2 aprile 2017 a noi trasmessa dalla Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato, Commercio e Lavoro in data 6 aprile 2018, si rappresenta che ancora sono vigenti le disposizioni previste al punto 5 del Regolamento della Commissione del Lavoro del 17 aprile 2003 "Iscrizione con Titolo di Studio Estero" che prevedono per coloro che hanno un percorso scolastico di 12 annualità (manca quindi un anno nella scuola primaria), anche se i titoli di studio prodotti sono accompagnati da una dichiarazione di valore dell'Autorità Diplomatica Italiana, l'iscrizione alla graduatoria degli impiegati generici D03.

Queste disposizioni valgono non solo per l'iscrizione di coloro che sono in possesso di titoli di studio di scuola superiore conseguiti nella Repubblica Argentina ma vale per tutti i titoli esteri.

Nel corso degli anni molte e variegate sono state le richieste presentate di riconoscimento dei titoli esteri con solo 12 annualità sempre respinte con delibera



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

della Commissione del Lavoro e legittimate dal Commissario della Legge incaricato del controllo preventivo di legittimità.

Nel Regolamento della Commissione del Lavoro viene precisato che la dichiarazione di valore rilasciata dalla autorità diplomatica italiana non attesta l'equipollenza del titolo di studio prodotto che deve essere invece richiesta per il tramite del Dipartimento Affari Esteri da parte del Ministero Pubblica Istruzione Italiana (oggi MIUR).

Con riferimento al comportamento di altri Paesi in particolare la Repubblica Italiana, si precisa che il Decreto del Presidente della Repubblica n.189 del 30 maggio 2009 in applicazione della Convenzione di Lisbona - definisce all'art.3 la competenza al Ministero (MIUR) per il riconoscimento dei titoli di studio in relazione al suo fine:

- a) attribuzione punteggio per concorsi pubblici;*
- b) iscrizione ai centri per l'impiego;*
- c) accesso al tirocinio e praticantato.*

Inoltre è utile ricordare che valutata l'importanza e la complessità della materia da trattare, l'On.le Congresso di Stato con delibera n.36 del 22 gennaio 2018, ha istituito un gruppo di lavoro sui titoli di studio conseguiti all'estero "con il compito di formulare una proposta per la definizione di una normativa di riferimento idonea al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, per il proseguimento degli studi (riconoscimento accademico), l'inserimento lavorativo (riconoscimento non accademico) e l'esercizio di una professione (riconoscimento formale)".

Il Gruppo Tecnico ha iniziato il proprio lavoro in relazione alla necessità di emanare nuove disposizioni e soprattutto elaborare un quadro normativo e procedurale per la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero in linea con le direttive dell'Unione Europea anche in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Pertanto per rispondere concretamente alla richiesta contenuta nell'istanza d'Arengo in oggetto dal mio punto di vista occorre aspettare le conclusioni del Gruppo di Lavoro sui titoli di studio conseguiti all'estero, per dare una risposta esaustiva e completa alla delicata materia.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Altre soluzioni più immediate e all'apparenza più semplici, come adottare una delibera della Commissione del Lavoro per modificare il punto 5) del Regolamento della Commissione del Lavoro (anche in senso più estensivo rispetto alla domanda presentata per i soli titoli di studio argentini), potrebbero creare problematiche e disparità di trattamento sui titoli di studio conseguiti all'estero, con una evidente ricaduta sulle graduatorie del settore pubblico e anche sui futuri concorsi per accedere alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre si potrebbe verificare la concreta possibilità che le modifiche attuate dalla Commissione del Lavoro potrebbero anche non essere in linea con le future conclusioni del Gruppo Tecnico appositamente incaricato dal Congresso di Stato in questa materia e i tutti i successivi provvedimenti emessi."

La Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato, Commercio e Lavoro concorda con questa interpretazione e crede che sia molto importante che il Gruppo Tecnico sopra menzionato possa giungere ad una completa definizione della questione a livello di legge, evitando che siano delibere della Commissione del Lavoro (peraltro non semplici da modificare) a disciplinare la materia e dando quindi certezza delle regole. Crediamo anche importante, come fa la normativa italiana, differenziare il livello di riconoscimento a seconda del fine che si prefigge, a seconda cioè che ci si voglia iscrivere a corsi di studio di livello superiore, partecipare a concorsi pubblici o accedere a posti di lavoro pubblici o infine iscriversi presso liste di avviamento al lavoro per il privato. Questo tema infatti è molto rilevante e cambia l'approccio alla problematica.

Siamo quindi al lavoro per trovare una soluzione definitiva ed organica al problema in tempi rapidi."